

In questi anni l'Inps, l'Istituto previdenziale cui afferisce buona parte dei lavoratori privati, ha diramato numerosissime circolari applicative sui permessi lavorativi previsti dalla nota Legge 104/92 a favore dei lavoratori che assistono un familiare o un affine con handicap grave accertato.

Molte di queste disposizioni applicative sono frutto di un'interpretazione delle norme non sempre esplicite e chiare. Alcune di queste interpretazioni, soprattutto quelle più restrittive, sono state oggetto di sentenze, anche di rango elevato, sia da parte del giudice ordinario, che della Cassazione, che del Consiglio di Stato (giustizia amministrativa), che, infine, della Corte Costituzionale.

Con la Circolare 90 (23 maggio 2007), l'Inps prende atto di alcune sentenze e pronunce e riformula indicazioni su aspetti assai rilevanti per l'accesso ai permessi lavorativi da parte dei familiari di persone con handicap grave. Si tratta di indicazioni operative che consentiranno ad un numero maggiore di lavoratori di accedere a questa agevolazione.

Con la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articoli 19 e 20) è stato soppresso l'obbligo della convivenza, ma sono state introdotte le condizioni dell'esclusività e della continuità dell'assistenza.

Sulla continuità e sulla esclusività dell'assistenza, l'Inps aveva fissato delle regole molto articolate e le ha riviste nel tempo. C'è anche da sottolineare il fatto che queste indicazioni non trovano applicazione per i lavoratori assicurati con altri istituti (ad esempio Inpdap).

Ricorderemo, brevemente, che la continuità consisteva nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore per il quale venivano richiesti i giorni di permesso. Secondo l'Inps, la continuità dell'assistenza non era individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

Anche per quanto riguarda l'esclusività, l'Inps (circolare 17 luglio 2000, n. 133), finora, la intendeva nel senso che il lavoratore richiedente i permessi dovesse essere l'unico soggetto che prestava assistenza alla persona handicappata; l'esclusività stessa non poteva perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente risultava convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui fossero presenti soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Come già detto, con la Circolare 90/2007, l'Inps ha profondamente rivisto ambedue i concetti.

L'esclusività non è sostanzialmente più richiesta. La Circolare precisa che "non è rilevante che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario".

La stessa disposizione precisa anche che l'esclusività dell'assistenza non è intaccata nel caso in cui il disabile sia assistito anche da badanti, assistenti domiciliari, volontari ecc.

La circolare rivede profondamente anche le precedenti indicazioni relative alla **continuità** dell'assistenza, anche se introduce altri concetti ugualmente aleatori. L'Inps precisa che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza. In tal senso i permessi lavorativi possono essere concessi anche "ai lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso di personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o marittimi) - offrano alla stessa un'assistenza sistematica ed adeguata".

In questi casi l'Inps introduce un nuovo documento da presentare agli uffici periferici: il Programma di assistenza.

CHI DEVE PRESENTARLO

Il messaggio Inps 15021 del 7 giugno precisa che sono tenuti a presentare il Programma di assistenza i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata. La lontananza secondo l'Inps è tale quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza (fra l'abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l'abitazione del disabile) superi i sessanta minuti. Gli altri lavoratori che abbiano diritto ai permessi lavorativi ma che non rientrino in questi casi non sono tenuti a presentare il Programma di assistenza.

A chi desidera ulteriori chiarimenti si rivolga alla nostra segreteria in Viale IV Novembre, 17, aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 (sabato escluso).

Informazione Utile

La revisione di invalidità: stabilite con decreto le patologie escluse

E' stato finalmente emanato il decreto attuativo della legge 80/2006 che individua l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità. Si mette finalmente fine all'umiliante ed ossessiva pratica di revisione annuale per sorteggio del riconoscimento del grado di invalidità per tutte quelle persone per le quali la menomazione è tale da rendere impossibile la regressione della stessa.

Redazione

In collaborazione con la ASL si terrà a Viterbo il 17 novembre p.v. tra medici ed operatori sociali del settore, un Convegno di studi su:

GLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE - HANDICAP - COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI.

Nel prossimo numero de "L'inserimento" verranno pubblicati gli atti relativi.



Associazione Nazionale
Medici e Specialisti Civili
Rione Merula (P.R. 37112178)
Viterbo



Azienda Sanitaria
Locale - Viterbo
U.O. Medicina Legale
Viterbo

ANMIC REGIONALE DEL LAZIO
Sede Provinciale di Viterbo
L. 58/90 R.L.

Convegno di Studi
su

Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile - Handicap - collocamento mirato dei disabili

Viterbo, 17 Novembre 2007

Organizzazione:

Centro Congressi
DQMUS - La Quercia -
Sala "Lavoratore"

Bertellotti Maria Angela - Menichini Anna Laura - Ciprini Giacinta - Cecchini Maurizio

Sede Provinciale di Viterbo Viale IV Novembre, 17/19 Tel. 0761.304184 - Fax 0761.342361

E-mail: mail@anmicvt.it